



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **17-09-2019**

Atto n. 47

OGGETTO:	ART. 50-BIS DL 189/2016: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO "SPECIALISTA TECNICO" PART TIME (18 ORE) E DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO UNO A TEMPO PIENO E IL SECONDO A TEMPO PARZIALE (18 ORE)
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di settembre, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	A
Di Fortunato Domenico	ASSESSORE	P

P=Presenti n. 2	A=Assenti n. 1.
-----------------	-----------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, pubblicata su G.U. n. 199 del 26 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016, a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria rispettivamente in data 26 ottobre 2016, 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, pubblicata su G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;

RICHIAMATO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”* e s.m.i.;

DATO ATTO che con l'allegato al D.L. sopra richiamato il Comune di Cortino è stato inserito nel cratere sismico;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale, all'art. 1 comma 990 si dispone la proroga al 31/12/2020 della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Rammentato l'art 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni: **«Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile ⁽³⁰⁹⁾**

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ⁽³¹³⁾, **gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel***

limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. ⁽³¹⁰⁾

1-bis. - omissis

1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma. ⁽³²¹⁾

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽³¹⁷⁾

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ⁽³¹³⁾, in deroga ai vincoli di

contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3. ⁽³¹⁵⁾

- omissis -

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

⁽³⁰⁹⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

⁽³¹⁰⁾ Comma così modificato dall' art. 18, comma 5, lett. a), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall' art. 22, comma 2, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

⁽³¹¹⁾ Comma inserito dall' art. 18, comma 5, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

⁽³¹²⁾ Comma inserito dall' art. 18, comma 5, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.

⁽³¹³⁾ A norma dell' art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

⁽³¹⁴⁾ Per la proroga dell'autorizzazione prevista dal presente comma vedi l' art. 16-sexies, comma 4, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

⁽³¹⁵⁾ Comma inserito dall' art. 18, comma 5, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall' art. 2-bis, comma 20, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4

dicembre 2017, n. 172, e dall' art. 22, comma 2, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

⁽³¹⁶⁾ *Comma inserito dall' art. 18, comma 5, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, così modificato dall' art. 2-bis, comma 20, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.*

⁽³¹⁷⁾ *Comma così modificato dall' art. 22, comma 2, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.*

⁽³¹⁸⁾ *Comma abrogato dall' art. 22, comma 2, lett. c), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.*

⁽³¹⁹⁾ *A norma dell' art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.*

⁽³²⁰⁾ *Comma inserito dall' art. 18, comma 5, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.*

⁽³²¹⁾ *Comma inserito dall' art. 22, comma 2, lett. Ob), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55»;*

Ricordato che già con note a firma del Sindaco di Cortino prot. 3031 del 20.8.2019 e prot. 3107 del 21.9.2019 rilevata la necessità di dotarsi di professionisti con idoneo regime giuridico per gestire le occorrenze procedurali di istruttoria legate alle attività di ricostruzione post sisma, era stata chiesta al Commissario Straordinario l'autorizzazione ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale, n. 5 unità di personale complessive, di cui 3 specialisti tecnici tempo parziale e 2 specialisti amministrativi (uno a tempo pieno e uno a tempo parziale) a da utilizzare per l'espletamento dei procedimenti relativi e conseguenti ai noti eventi sismici, con oneri a carico del bilancio dello Stato;

Vista la nota in data 16.9.2019 prot. 0258243/19, acquisita al prot. dio questo Ente al n. 3250 del 17.9.2019, con la quale è stata data autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 - bis dell'art. 50 – bis sopra richiamato, alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato nel limite del budget annuale assegnato, modulando i contratti per unità di personale, profilo e tipologia contrattuale (tempo pieno o part time) secondo le esigenze dei singoli Comuni e dato atto che al Comune di Cortino stato assegnato un budget pari ad € 143.200,00;

Ritenuto che, valutato ogni opportuno elemento, è confacente alle esigenze di questa Amministrazione procedere all'assunzione a tempo determinato del personale *de quo* così suddiviso:

- n. 3 unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico "Specialista Tecnico" cat. D part time (18 ore);
- n. 1 unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D a tempo pieno;

- n. 1 unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D part time (18 ore);

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 40 del 29.3.2006;

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

per le motivazioni di fatto e di diritto rappresentate in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di avvalersi della facoltà prevista l'art 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., dando indirizzo al competente responsabile per avvisare le procedure per l'assunzione a tempo determinato del personale così suddiviso:

- n. 3 unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico "Specialista Tecnico" cat. D part time (18 ore);
- n. 1 unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D a tempo pieno;
- n. 1 unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D part time (18 ore);

di dare atto che i relativi costi sono a carico dei fondi straordinari per la gestione del sisma ai sensi della normativa richiamata in premessa;

di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Personale di adottare gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

Con separata votazione resa all'unanimità, stante le evidenti necessità di celerità sottese alla gestione tecnico-amministrativa post-sisma, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art 134 4° co. del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 17-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 17-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 22-10-2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 22-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 22-10-19

IL FUNZIONARIO INCARICATO
